

<p style="text-align: center;">Bill of Rights</p> <p style="text-align: center;">(1689)</p>	<p style="text-align: center;">Bill of Rights</p> <p style="text-align: center;">(1789)</p>	<p style="text-align: center;">Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino</p> <p style="text-align: center;">(Versailles 26 agosto 1789)</p>
<p>Atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi, e che dispone sulla Successione della Corona. Elaborato alla fine della Glorious Revolution.</p>	<p>E' l'insieme dei primi dieci emendamenti della Costituzione americana, che proclamano i diritti dell'uomo ispirandosi al <i>Bill of Right</i> uscito dalla Glorious Revolution inglese del 1689</p>	<p>Dichiarazione elaborata all'inizio della rivoluzione francese.</p>
<p>I. Considerato che i Lords Spirituali e Temporalis, e i Comuni, riuniti in assemblea a Westminster, legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti tutti gli ordini del popolo di questo reame, il tredicesimo giorno di febbraio dell'anno di nostro Signore mille seicento ottantotto, hanno presentato alle loro Maestà, allora chiamate e conosciute coi nomi e il titolo di Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d'Orange, presenti di persona, una dichiarazione scritta, redatta dai detti Lords e Comuni, nei termini che seguono:</p> <p>«Considerato che il precedente re Giacomo II con l'assistenza di diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare la religione Protestante, e le leggi e le libertà di questo reame:</p> <p>1. assumendo ed esercitando il potere di dispensare da e sospendere le leggi e l'esecuzione delle leggi senza il consenso del Parlamento;</p> <p>2. mettendo sotto accusa e procedimento penale diversi onorevoli prelati per avere umilmente fatto petizioni per essere esentati dal concorrere a un potere assunto come detto; [...]</p> <p>4. esigendo tributi per la Corona e per il suo uso, con pretesa di prerogativa, per un tempo e con modalità diverse da quelle</p>	<p style="text-align: center;">EMENDAMENTI COSTITUZIONALI</p> <p>I. Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti.</p> <p>II. Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi.</p> <p>III. Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi che saranno prescritti dalla legge.</p> <p>IV. Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da prendere in custodia.</p> <p>V. Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran</p>	<p>I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerato che l'ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti.</p> <p>In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i Diritti seguenti dell'Uomo e del Cittadino.</p> <p>1. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.</p> <p>2. Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili</p>

<p>concesse dal Parlamento;</p> <p>5. levando e tenendo uno stabile esercito all'interno di questo reame in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, e facendo acquartere soldati in modo contrario alla legge;</p> <p>6. imponendo che numerose ottime persone protestanti fossero disarmate, mentre nello stesso tempo dei papisti erano e armati e impiegati in modo contrario alla legge;</p> <p>7. violando la libertà delle elezioni dei membri chiamati a servire in Parlamento; [...]</p> <p>9. e negli anni passati individui parziali, corrotti e privi di qualificazione sono stati chiamati a servire come giurati nei processi, e in particolare numerosi giurati nei processi per alto tradimento, che non erano liberi proprietari;</p> <p>10. e cauzioni eccessive sono state richieste a persone messe sotto accusa penale per eludere i benefici dati dalla legge per la libertà dei sudditi;</p> <p>11. e sono state imposte ammende eccessive e inflitte punizioni illegali e crudeli;</p> <p>12. e sono state date numerose assicurazioni e minacce di ammende e confisci prima di ogni condanna o giudizio contro le persone nei cui confronti questi si dovevano tenere.</p> <p>Tutte queste cose sono totalmente e direttamente contrarie alle riconosciute norme e leggi e libertà di questo reame.</p> <p>E poiché, avendo il precedente re Giacomo II abdicato il governo del Paese ed essendo pertanto il trono vacante, sua Altezza il Principe d'Orange (che è piaciuto a Dio Onnipotente di fare il glorioso strumento della liberazione di questo reame dal papismo e dal potere arbitrario)</p>	<p>giurì, salvo che per i casi che si ponessero presso le forze di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due volte per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale [<i>due process of Law</i>]; né la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico, senza un giusto compenso.</p> <p>VI. In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l'assistenza di un avvocato per la sua difesa.</p> <p>VII. Nei processi di <i>common law</i>, in cui il valore della controversia ecceda i venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati Uniti se non secondo le regole del <i>common law</i>.</p> <p>VIII. Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.</p> <p>IX. Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato.</p> <p>X. I poteri che la costituzione non</p>	<p>dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.</p> <p>3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente.</p> <p>4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così l'esistenza dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge.</p> <p>5. La Legge non ha diritto di vietare che le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.</p> <p>6. La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o per mezzo di loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità e senz'altra distinzione che quella della loro virtù e del loro ingegno.</p> <p>7. Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti; ma ogni cittadino che sia chiamato o tratto in arresto in virtù della Legge, deve ubbidire istantaneamente: si rende colpevole con la resistenza.</p> <p>8. La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed</p>
---	---	---

<p>ha fatto emettere (col parere dei Lords Spirituali e Temporalis e di diversi autorevoli esponenti dei Comuni) lettere da scrivere ai Lords Temporalis e Spirituali, che fossero Protestanti, e altre lettere alle numerose contee, città, università, borghi e ai cinque porti, per la scelta di persone che li rappresentassero e che fossero in diritto di essere mandati al Parlamento, per riunirsi e sedere a Westminster il ventiduesimo giorno di gennaio, in questo anno mille seicento ed ottantotto, per quelle deliberazioni per le quali le loro religioni, leggi e libertà non potessero nuovamente essere in pericolo di essere sovvertite; sulla base delle quali lettere le elezioni sono state conformemente effettuate.</p> <p>E pertanto i detti Lords Spirituali e Temporalis e i Comuni, conformemente alle rispettive lettere ed elezioni, essendo ora riuniti in una piena e libera rappresentanza di questa nazione, prendendo nella più seria considerazione i mezzi migliori per raggiungere i fini sopra detti, in primo luogo (così come i loro antenati in casi simili hanno usualmente fatto) per rivendicare ed asserire i loro antichi diritti e libertà dichiarano:</p> <p>1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi, in forza dell'autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;</p> <p>2. che il preteso potere di dispensare dalle leggi o dall'esecuzione delle leggi, in forza dell'autorità regia, come è stato assunto ed esercitato in passato, è illegale;</p> <p>3. che il mandato per costituire la passata <i>Court of Commissioners</i> per le cause ecclesiastiche, e tutti gli altri mandati e corti di analoga natura, sono illegali e pericolosi;</p> <p>4. che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su</p>	<p>attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.</p>	<p>evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito che in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.</p> <p>9. Poiché ogni uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.</p> <p>10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.</p> <p>11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti degli uomini; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.</p> <p>12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità di coloro ai quali è affidata.</p> <p>13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile una contribuzione comune. Questa deve essere ugualmente ripartita tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.</p> <p>14. Tutti i cittadini hanno diritto di constatare da loro stessi o per mezzo di loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di consentirgli liberamente, di seguirne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.</p> <p>15. La società ha il diritto di domandare conto ad ogni agente pubblico della sua</p>
--	--	--

<p>pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato concesso, è illegale;</p> <p>5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d'accusa per tali petizioni sono illegali;</p> <p>6. che levare o tenere un esercito permanente all'interno del regno in tempo di pace, senza che ciò sia col consenso del parlamento, è illegale;</p> <p>7. che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro difesa conformemente alle loro condizioni e come consentito dalla legge;</p> <p>8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono essere libere;</p> <p>9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento;</p> <p>10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; nè inflitte pene crudeli o inusitate;</p> <p>11. che i giurati debbono essere nelle debite forme indicati in una lista, da notificare; e che i giurati che decidono sulle persone nei processi per alto tradimento debbono essere liberi proprietari;</p> <p>12. che tutte le assicurazioni e minacce di ammende o confische fatte a particolari individui prima della condanna, sono illegali e nulli;</p> <p>13. e che per riparare a tutte le ingiustizie, e per correggere, rafforzare e preservare la legge, il Parlamento dovrà tenersi</p>		<p>amministrazione.</p> <p>16. La società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione.</p> <p>17. La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, pertanto nessuno può esserne privato, se non quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esige evidentemente, e sotto la condizione d'una giusta e previa indennità.</p>
---	--	--

frequentemente.

Ed essi [*Lords e Comuni*] reclamano, domandano e insistono su tutte e su ciascuna di queste premesse, come su loro incontestabili diritti e libertà; e che nessuna dichiarazione, giudizio, atto o procedura, che sia di pregiudizio del popolo in alcuna delle premesse anzidette, possa in qualsiasi modo esser portato in futuro come precedente o esempio.

A questo reclamo dei loro diritti essi sono particolarmente incoraggiati da sua Altezza il Principe d'Orange, come al solo mezzo per ottenere riparazione e rimedio.

Avendo quindi piena fiducia che la detta sua Altezza il Principe d'Orange perfezionerà la liberazione portata da lui così avanti, e ancora li preserverà dalla violazione dei loro diritti, che hanno qui affermati, e da tutti gli altri attentati alla loro religione, ai loro diritti ed alle loro libertà, i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, riuniti a Westminster, prendono la risoluzione che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d'Orange, siano, e siano dichiarati, Re e Regina d'Inghilterra, Francia e Irlanda, e dei domini che vi appartengono.

[omissis: reca le nuove formule di giuramento]

Su queste basi le dette loro Maestà hanno accettato la corona e la dignità regale di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini che vi appartengono, in conformità alla risoluzione e al desiderio dei detti Lords e Comuni espressi nella presente dichiarazione.

E in base a tutto ciò è piaciuto alle loro Maestà, che i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, in quanto costituiscono le due

Camere del Parlamento, continuino a sedere, e col reale concorso delle loro Maestà elaborino delle efficaci previsioni per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà di questo reame, per modo che le stesse non possano in futuro essere di nuovo in pericolo di esser sovvertite; al che i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, hanno dato il loro consenso ed hanno proceduto in conformità.

omissis

E per prevenire ogni questione e divisione in questo reame a ragione di qualche preteso titolo alla corona, e per assicurare la certezza nella successione, sulla e dalla quale, con la volontà di Dio, consistono e dipendono la pace, la sicurezza e la tranquillità di questa nazione, i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, pregano le loro Maestà che sia dichiarato, decretato e stabilito che la corona e il governo regale dei detti regni e domini, con tutte e ciascuna delle premesse anzidette, che vi si connettono, sia e continui nelle persone delle loro Maestà e dei loro discendenti, durante le loro vite e le vite dei loro discendenti. E che l'intero, perfetto e pieno esercizio del potere e del governo regale sia nella persona e nella titolarità della di lui Maestà [*del Principe d'Orange*] a nome di entrambe le loro Maestà finché insieme vivranno; e che dopo il loro decesso la corona e le premesse anzidette siano e rimangano agli eredi di sangue della di lei Maestà [*la regina Maria*] e in mancanza di ciò a sua Altezza Reale la Principessa Anna di Danimarca ed ai suoi eredi di sangue e in mancanza di ciò agli eredi di sangue della detta di lui Maestà [*il Principe d'Orange*]; e pertanto i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, in nome di tutto il detto popolo fanno umile e leale atto di sottomissione ai loro eredi

<p>e posterità per sempre e fanno leale promessa. Che essi manterranno e difenderanno le dette loro Maestà e la delimitazione e successione della corona qui specificata e contenuta, fino all'ultimo delle loro possibilità, con le loro vite e le loro proprietà contro qualsivoglia persona che possa tentare alcuna cosa in contrario.</p> <p>E poiché per esperienza si è provato inconciliabile con la sicurezza e il benessere di questo reame Protestante l'esser governato da un Principe papista o da un qualsiasi Re o Regina che sposi un papista, i detti Lords Spirituali e Temporal, e i Comuni, pregano che sia inoltre stabilito che ogni e qualsiasi persona che si sia riconciliata o che si dovesse riconciliare o tenere in comunione con la Sede o la Chiesa di Roma, o che dovesse professare la religione papista o sposare un papista, sarà esclusa e sia per sempre incapace di ereditare il possesso o di ottenere la corona e il governo di questo reame e dell'Irlanda e dei domini che vi appartengono o di qualsiasi parte di essi, o di avere uso o esercizio di qualsiasi potere o giurisdizione regale all'interno dei medesimi; e che in tutti ed in ciascuno di questi casi il popolo di questi regni sarà di qui liberato dal prestare la sua obbedienza.</p> <p>omissis</p> <p>Tutte queste cose alle loro Maestà è piaciuto che siano dichiarate, decretate e stabilite sull'autorità di questo presente Parlamento, e che si pongano, restino e siano la legge di questo reame per sempre; e che le stesse siano dalle dette loro Maestà, per e con il parere e il consenso dei Lords Spirituali e Temporal, e dei Comuni, riuniti in Parlamento, e dall'autorità degli stessi, dichiarate, decretate e stabilite conformemente.</p>		
---	--	--

I-III [omissis]		
-----------------	--	--